

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA SUD**

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento recante il numero di Ruolo FISI/GS/001/2025, promosso ad istanza dei tesserati

tutte  
minori e rappresentate dai genitori esercenti la patria potestà nonché difese dall'Avv. Erich Grimaldi, con studio in 80121 Napoli – Riviera di Chiaia n° 257 nella gara MEMORIAL DEL CASTELLO e TROFEO AREMOGNA – Roccaraso (AQ) 06/01/2025 –Codice Gara 53305 – Codex R\_FOA0006 – Codice FISI RI\_CHI (R2) – società Organizzatrice S.C. AREMOGNA ( Codice 03330)

**P R E M E S S O**

che in data 08/01/2025 le succitate Tesserate per come rappresentate e difese proponevano ricorso all'intestato Giudice Sportivo Territoriale denunciando in riferimento alla gara succitata quanto segue:

che le Atlete con pettorale 9 e 22 inforcavano porta in prossimità del traguardo e con il successivo salto delle ultime porte per come documentato inequivocabilmente dai video posti a supporto del citato ricorso.

che le citate Atlete nonostante l'evidente salto di più porte venivano ammesse alla seconda manche concludendo la gara rispettivamente il pettorale 9 al sesto posto ed il pettorale 22 all'ottavo posto nella classifica ufficiale.

che la partecipazione alla seconda manche delle Atlete pettorale 9 e 22 alterava la classifica ufficiale con la compromissione dell'equità sportiva.

che tale comportamento trasmetteva un messaggio diseducativo e minava la fiducia delle istituzioni sportive ciò in contrasto con i principi educativi ed etici dello sport.

Concludendo il citato ricorso con le seguenti richieste:

- a) *l'annullamento della classifica ufficiale della gara*
- b) *la ripetizione integrale della gara in condizioni regolari, con il pieno rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche;*

*c) squalificare le atlete che hanno commesso le irregolarità, nonché i giudici di gara e i direttori tecnici responsabili dell'omessa segnalazione.*

L'adito Giudice Territoriale dava corso all'istruttoria, acquisendo le seguenti audizioni:

Vengono ascoltati in modalità videoconferenza su piattaforma TEAMS l'Avv. Grimaldi per le ricorrenti ed i componenti della Giuria di gara oltre che il Giudice di arrivo.

Nel corso dell'apia istruttoria e dalle audizioni è emerso che il Giudice di Arrivo ha visto nonché evidenziato il salto di porta delle Atlete 9 e 22 durante la prima manche comunicandolo verbalmente ad un membro della Giuria oltre che ai Cronometristi all'arrivo. Tale comunicazione non è giunta e/o comunque non è stata veicolata tra i membri della Giuria di gara e ciò ha comportato che le Atlete pettorale 9 e 22 non siano state squalificate e quindi ammesse alla seconda manche. Tale mancanza che risulta palese dai video posti a supporto del ricorso oggetto di tale provvedimento, ha evidentemente falsato la classifica della prima manche della manifestazione penalizzato le ricorrenti oltre che alterato la classifica finale ed i relativi punteggi acquisiti.

Sebbene la manifestazione oggetto del ricorso in epigrafe è relativa alla categoria U14 RAGAZZI – FEMMINILE, questo Giudice ritiene però censurabile anche il comportamento delle Atlete pettorale 9 e 22 non rispettoso dei valori etici che lo sport ha il dovere di coltivare infatti, stante il palese salto di più porte in prossimità del traguardo e stante i numerosi presenti all'arrivo e che hanno visivamente constatato l'irregolarità, avrebbe dovuto indurre, le citate Atlete, ad auto dichiararsi squalificate cosa che avrebbe elevato notevolmente l'etica sportiva che sicuramente incarnano ma, cosa che purtroppo non è avvenuta.

Ogni tesserato è portatore del dovere di concorrere a realizzare, nei limiti della propria funzione individuale, gli scopi e gli obiettivi propri dell'ordinamento di appartenenza in questo caso della FISL.

Ciò equivale a dire che anche i tecnici, rappresentanti di Società Giudici di gara ed altre figure con funzioni individuate, nel caso di specie operanti nell'ambito della succitata manifestazione, sono chiamati a fornire il proprio contributo al conseguimento dei valori della disciplina sportiva, ben condensati nella postulazione di una funzione sociale, educativa e culturale. Secondo tale metro comportamentale, non è pensabile che l'ordinamento federale possa tollerare l'indifferenza rispetto anche alle condotte atte a mettere in crisi o alterare tale sistema di valori e di conseguenza dei risultati sportivi.

Tutti comportamenti censurabili ai sensi degli art. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il Giudice Territoriale nel corso dell'istruttoria ha tra l'altro espressamente richiesto l'originale dei certificati medici delle Atlete:  
riservandosi eventuali ulteriori azioni.

Il Giudice Territoriale ritiene compiuta l'attività istruttoria che ha necessitato notevole tempo e ciò al fine di acquisire e valutare elementi emersi durante le singole audizioni.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Territoriale, a conclusione del procedimento instaurato, così dispone:

- ai sensi dell'art. 17 lettera a) del Regolamento di Giustizia della FISI, l'irregolarità, della gara MEMORIAL DEL CASTELLO e TROFEO AREMOGNA – Roccaraso (AQ) 06/01/2025 – Codice Gara 53305 – Codex R\_FOA0006 – Codice FISI RI\_CHI (R2) – società Organizzatrice S.C. AREMOGNA (Codice 03330) CATEGORIA U14 RAGAZZI – FEMMINILE ed i relativi risultati e punteggi, disponendone pertanto l'annullamento e l'omologazione.

Dispone che la Segreteria degli Organi di Giustizia FISI per la pubblicazione della Presente decisione e per la trasmissione a:

- Ai ricorrenti nella persona del Procuratore/difensore Avv. Erich Grimaldi.
- Alla Presidenza FISI.
- Alla Segreteria generale FISI.
- All'Ufficio del Procuratore Federale FISI.
- Alla Commissione CCAA e F.
- Alla Commissione Giudici di Gara.
- Al Comitato FISI CAMPANIA/PUGLIA.
- Al Comitato FISI CAB.

**Milano, 17 febbraio 2025**

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE area sud**

**Avv. Giacomo Zanfei**



**GIACOMO  
ZANFEI  
Avv.  
18.02.2025  
09:24:54  
GMT+01:00**